

## **Le norme sulla circolazione dei beni culturali in Italia**

Quali sono i beni che rientrano in questo argomento:

Sono beni culturali ovvero le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

### **Leggi di riferimento**

Le leggi di riferimento che hanno regolato e regolano la materia della esportazione e della circolazione delle opere d'arte in Italia sono:

- 1) **Regio Decreto 363/1913**;
- 2) **la legge 1089 del 1939** ed in particolare gli art. inclusi nella sezione 1 dal 35 al 42;
- 3) **la legge 88 del 1998** dagli art. 1 al 26
- 4) **Il Codice per i beni culturali e del paesaggio. Legge n.42 del 22 gennaio 2004 e succ mod.**
- 5) **la legge n. 124 del 04/08/2017** art. 1 comma 175 e 176
- 6) **D.M. 367 del 31/07/2020**

Non ultimo il regolamento CEE e la **circolare 3911 del 1992** andata in vigore dal 1993 che regola la nuova normativa alla luce della neonata comunità europea.

### **Uffici esportazione**

Prima di affrontare tutti i punti focali attraverso cui si esplica l'attività dell'Ufficio Esportazione in Italia, va detto che questo ufficio dipende direttamente dal Ministero per i beni e le attività culturali, e che è diretto da un dirigente o da un funzionario delegato, possiede una propria autonomia gestionale .

Le sedi degli uffici esportazione in Italia si trovano comunemente nei capoluoghi regionali, ma non in tutti, questi sono:

Bologna  
Cagliari  
Firenze  
Genova  
Milano  
Napoli  
Roma  
Torino  
Venezia  
Verona  
Palermo  
Messina ( solo per l'arte contemporanea)  
Ancona  
Bari  
Pisa  
Perugia  
Sassari  
Siena

Trieste  
Udine

Il sistema degli Uffici Esportazione si trova in una fase di ristrutturazione per cui alcuni di essi potrebbero essere stati chiusi o accorpati.

## **ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE ART. 68 DEL CODICE URBANI**

**Cosa si fa per ottenerlo:** Se un cittadino italiano, privato o in regime di impresa, vuole trasferire un'opera d'arte in uno Stato dell'U.E., di autore non più vivente, la cui esecuzione risalgia a oltre 70 anni, di valore superiore a Euro 13.500,00, deve presentare ad un Ufficio Esportazione Oggetti d'Arte e di Antiquariato operante sul territorio nazionale, richiesta di rilascio di attestato di libera circolazione (A.L.C.). L'attestato può essere richiesto tramite uno spedizioniere internazionale oppure direttamente. In questo caso, il possessore del bene, deve chiedere, sempre ad un Ufficio Esportazione, le credenziali per l'accesso al S.U.E., sistema informatico predisposto dal MiBAC attraverso il quale poter espletare l'intera procedura per ottenere il rilascio dell'attestato di libera circolazione.

L'articolo 68 del codice, individua negli Uffici esportazione le autorità competenti a rilasciare o rifiutare, con motivato giudizio, l'attestato di Libera Circolazione, previa accertamento della congruità del valore venale dichiarato nella denuncia. L'attestato di Libera Circolazione è l'atto attraverso il quale il Ministero dichiara che un bene culturale può lasciare il territorio nazionale. Data la sua natura, esso si intende riferito a una sola opera o una serie omogenea di opere. L'attestato ha **validità quinquennale** e non è rinnovabile. Alla scadenza dovrà essere richiesto, ex novo, un altro A.L.C..

L'ufficio esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dal Ministero, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene.

Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione (c.d. notifica), ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose o i beni sono sottoposti alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.

Poiché l'attestato ha validità quinquennale, esso può essere richiesto anche solo per conoscere preventivamente se il bene può lasciare il territorio nazionale, senza averne stabilito ancora la destinazione.

Per le opere eseguite da meno di 70 anni e da più di 50 è necessario presentare all'Ufficio Esportazione un'autocertificazione comprovante la non assoggettabilità all'attestato di libera circolazione prevista dall'art. 65, comma 4-bis del codice dei beni culturali e del patrimonio (D. L.vo n. 42 del 22 gennaio 2004). L'autocertificazione deve essere redatta secondo i modelli predisposti dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Per l'uscita di oggetti eseguiti da più di settant'anni, di valore inferiore a 13.500 Euro il detentore o possessore dell'opera deve, in base all'art. 65 c. 4 lett. b) del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, rendere all'Ufficio Esportazione, una certificazione attestante la liceità dell'uscita definitiva dal territorio nazionale.

## Acquisto coattivo

Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio esportazione può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa o del bene per i quali è stato richiesto l'attestato di libera circolazione. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa o il bene per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.

## Licenza comunitaria (art. 74)

L'attestato è il solo documento necessario per l'uscita di qualsiasi bene culturale verso un altro stato membro della unione europea, nonché per l'uscita verso i paesi extracomunitari a meno che non si debba emettere anche la **licenza comunitaria**.

### licenza comunitaria

Nell'impossibilità di unificare le norme legislative dei vari paesi europei, ogni paese, compresa l'Italia pur mantenendo le proprie leggi ha concordato con il resto dei paesi una particolare licenza detta licenza comunitaria che affianca l'attestato di libera circolazione quando le opere da esportare fuori Europa abbiano determinate caratteristiche. (vedi **allegato A**)

Come già osservato, l'attestato di Libera circolazione non è sufficiente per l'esportazione fuori *dalla Comunità dei beni che rientrano*, per tipologia e *soglia di valore economico*, in una delle categorie previste dal regolamento (CEE) 3911/92. In questo caso è necessaria anche *la licenza Comunitaria (vedi tabella allegata)*. Gli uffici esportazione sono competenti anche per il rilascio della licenza comunitaria. La licenza **deve essere richiesta entro 48 mesi dal rilascio dell'Attestato di Libera Circolazione ed ha una validità 1 anno**.

In presenza di un attestato rilasciato nei trenta mesi precedenti, l'Ufficio Esportazione è tenuto a rilasciare la licenza. Ciò non presuppone, ovviamente, una nuova valutazione sull'eventuale danno provocato dall'uscita del bene dal territorio nazionale.

## Allegato A

*(Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)*

### A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
  - a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
  - b) siti archeologici;
  - c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale [1].
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale [1] e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali [1].
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale [1], diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi [1].
  9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione [1].
  10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione,
  - 11 . Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni
  12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
  13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
  - b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico (2) .
  14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni
  15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.
- [I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.] (3)

**B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):**

- 1) qualunque ne sia il valore
  1. Reperti archeologici
  2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
- 2) 13.979,50
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
- 3) 27.959,00
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
- 4) 46.598,00
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
- 5) 139.794,00
3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.

[1] Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

(1) Rubrica modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 2 decies del D.L. 26 aprile 2005, n. 63 e successivamente dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(3) Periodo abrogato dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156

La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, sono certificate, a domanda, dall'ufficio esportazione. I certificati di avvenuta spedizione (C.A.S.) e di avvenuta importazione (C.A.I.) sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.